



Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ sull'integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 e 6

² L'accordo di programma codifica in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure per promuovere la prima integrazione, il contributo della Confederazione nonché gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. L'accordo di programma è valido quattro anni; in casi motivati può essere prevista una durata inferiore.

⁶ L'impiego dei contributi della Confederazione conformemente agli articoli 15 e 16 deve essere oggetto dei programmi cantonali d'integrazione.

Art. 14a **Promozione della prima integrazione**
(art. 58 cpv. 2 e 3 LStrl)

¹ Per promuovere la prima integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente sono attuate misure nell'ambito della promozione conformemente all'articolo 12 e la promozione specifica dell'integrazione è coordinata con la promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie (art. 17).

² La Confederazione contribuisce al finanziamento di queste misure mediante i contributi di cui all'articolo 15.

³ In vista della promozione della prima integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente, gli accordi di programma definiscono in particolare le misure seguenti:

- a. prima informazione e fabbisogno d'integrazione;

¹ RS 142.205 ; RU 2018 3189

- b. gestione individuale del caso durante l'intero processo e valutazione del potenziale;
- c. lingua e formazione;
- d. potenziale in ambito formativo e occupazionale;
- e. lingua e formazione nella prima infanzia;
- f. coesistenza.

Art. 15 Somma forfettaria a favore dell'integrazione

¹ La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 18 000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora.

² La somma forfettaria si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2018. Alla fine di ogni anno la SEM adatta a tale indice la somma per l'anno civile seguente.

³ La SEM versa la somma forfettaria sulla base di accordi di programma a favore dei programmi cantonali d'integrazione.

⁴ Versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l'anno in virtù del numero di decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre della banca dati Finanziamento Asilo.

⁵ I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure ai sensi dell'articolo 14a capoverso 3 lettere c ed e volte a promuovere l'integrazione dei richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata.

⁶ I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria a favore dell'integrazione anche per far beneficiare le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora delle misure integrative in atto nelle strutture ordinarie dell'aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977² sull'assistenza.

Art. 17 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Nel quadro di programmi cantonali d'integrazione i Cantoni possono finanziare misure per l'ulteriore sviluppo concettuale e qualitativo dei programmi nonché le loro valutazioni allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici.

Titolo dopo l'art. 29

² RS 851.1

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Per le decisioni effettive emanate dopo il 1° maggio 2019, la SEM versa la totalità della somma forfettaria a favore dell'integrazione dell'importo di 18 000 franchi, conformemente all'articolo 15 capoverso 1, a condizione che gli accordi di programma in essere siano integrati con le misure volte a promuovere la prima integrazione (art. 14a cpv. 3) nel quadro di un accordo aggiuntivo da concludersi entro il 30 novembre 2019. In assenza di un accordo aggiuntivo continua a essere versata una somma forfettaria a favore dell'integrazione dell'importo di 6000 franchi.

² Se l'accordo aggiuntivo è concluso dopo il 30 novembre 2019, la SEM versa ai Cantoni la totalità della somma forfettaria di 18 000 franchi (art. 15 cpv. 1) a decorrere dal primo giorno del mese che segue la conclusione dell'accordo aggiuntivo.

³ La conclusione di un accordo aggiuntivo è possibile fino al 30 novembre 2020. Dopo tale data le necessarie misure di promozione della prima integrazione (art. 14a cpv. 3) sono incluse negli accordi di programma successivi.

⁴ Per le persone che entrano in Svizzera dopo il 1° maggio 2019 contestualmente al programma di integrazione per rifugiati reinsediati 2017-2019, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria di 18 000 franchi per ogni rifugiato riconosciuto nel quadro del programma.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2019.

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

